

L'ATTO DI EREZIONE DELL'OPUS DEI IN PRELATURA PERSONALE

Con la Cost. Ap. *Ut sit*¹, del 28 novembre 1982, l'Opus Dei è stato eretto in Prelatura personale d'ambito internazionale. Mons. Romolo Carboni, Arcivescovo tit. di Sidone e Nunzio Apostolico in Italia ha proceduto all'atto di esecuzione della stessa², in forma delegata, il 19 marzo 1983. Così, è divenuta realtà, per la prima volta nella vita della Chiesa, una figura giuridica auspicata nel 1965 dal Concilio Vaticano II, e si apre la via perché, nel futuro, possano essere accolte entro lo stesso alveo altre peculiari istituzioni miranti a risolvere determinate necessità pastorali o missionarie. Allo stesso tempo, l'Opus Dei ha ricevuto nella Chiesa la sua configurazione giuridica definitiva, pienamente conforme alla realtà pastorale che caratterizzò fin dall'inizio l'istituzione fondata il 2 ottobre 1928 dal Servo di Dio Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer.

Precedentemente alla pubblicazione della Costituzione Apostolica che commentiamo, il 23 agosto 1982, mediante un comunicato dell'ufficio stampa vaticano³, era stata resa pubblica la decisione del Romano Pontefice di erigere l'Opus Dei in Prelatura personale. Alcuni mesi dopo, il 28 novembre dello stesso anno, apparvero sull'« Osservatore Romano » tre documenti che concretizzavano ufficialmente la notizia e notificavano l'avvenuta erezione della Prelatura della Santa

¹ Per il testo cfr. questo fascicolo di « Apollinaris », pp. 25-27.

² In realtà, questo documento contiene atti di diversa portata giuridica: erezione della Prelatura personale (art. I); erezione canonica di una associazione di chierici d'ambito internazionale (art. I); sanzione del *Codex Iuris Particularis Operis Dei* (art. II), che costituisce gli Statuti, ai quali fanno riferimento i cann. 295-297 del nuovo Codice di Diritto Canonico, e ai quali alludeva pure il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966, I, n. 4 (AAS 58, 1966, pp. 760-761); la conferma dell'elezione canonica dell'attuale Prelato dell'Opus Dei; ed, infine, l'ordine di esecuzione, in forma commissoria, di quanto stabilito nella Bolla.

³ La notizia, pur non pubblicata su « L'Osservatore Romano », fu ampiamente diffusa dalla stampa nei giorni successivi.

Croce e Opus Dei. I documenti in questione erano una Dichiarazione ufficiale della Sacra Congregazione per i Vescovi⁴, un articolo del suo Prefetto, il Cardinale Sebastiano Baggio⁵ ed un ampio commento di Mons. Marcello Costalunga, Sottosegretario dello stesso Sacro Dicastero⁶.

I predetti documenti spiegano il contenuto giuridico della figura canonica della Prelatura personale, così come i motivi per i quali viene conferita all'Opus Dei questa definitiva configurazione istituzionale, e descrivono inoltre il lungo *iter* di studi e di consultazioni — al quale si riferisce in maniera sommaria il proemio della Costituzione Apostolica⁷ —, che, dal mese di marzo del 1979, precedettero l'atto pontificio al quale ci stiamo riferendo⁸.

⁴ Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi, del 23 agosto 1982: AAS 75 (1983), pp. 464-468. Come è indicato nel documento, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa il 5 agosto dello stesso anno al Card. Prefetto della S. C. per i Vescovi, aveva approvato, confermato ed ordinato di pubblicare la predetta Dichiarazione sull'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale.

⁵ *Un bene per tutta la Chiesa*, «L'Osservatore Romano», 28-XI-1982, pp. 1 e 3.

⁶ *L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, ibid., p. 3.

⁷ «Il regnante Pontefice, nel 1979, diede incarico al competente Dicastero della Curia Romana, la Sacra Congregazione per i Vescovi, di esaminare in base a tutti i dati di fatto e di diritto la richiesta formale inoltrata dall'Opus Dei. Nel corso di tale studio, protrattosi in successive fasi di lavoro per oltre due anni, sono stati vagliati tutti gli aspetti, storici giuridici dottrinali e pastorali, del problema (...). Le ricerche e le conclusioni di questo studio, raccolte in due volumi di complessive 600 pagine, furono sottoposte all'esame e alla deliberazione collegiale di una commissione cardinalizia. In base al parere espresso da questo consesso Giovanni Paolo II, nel novembre 1981, dispose che si muovessero i passi opportuni per procedere all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Con gesto di deferenza verso i Vescovi volle però che, prima della realizzazione pratica del provvedimento, venisse inviata per il tramite delle Rappresentanze Pontificie agli oltre duemila Vescovi diocesani delle nazioni in cui l'Opus Dei è presente con Centri canonicamente eretti, una notificazione espositiva dei contenuti essenziali del provvedimento stesso, lasciando ai destinatari un considerevole margine di tempo per presentare eventuali osservazioni e suggerimenti» (Ibid.).

⁸ Da un punto di vista giuridico, la legge deve interpretarsi secondo quanto stabilito nel can. 18 del CIC ancora in vigore e sostanzialmente raccolto nel can. 17 del CIC recentemente promulgato. In conformità con il dettato codiciale, le norme legali — nel caso presente, la Costituzione Apostolica di cui stiamo trattando — «intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam». I documenti ai quali facciamo riferimento nelle note 4, 5 e 6, intimamente connessi con la Cost. Ap. *Ut sit*, costituiscono il contesto giuridico per una retta interpretazione della stessa.

Il contesto giuridico

La Cost. Ap. *Ut sit* è stata promulgata in un momento della vita della Chiesa che richiede che vengano evidenziate con precisione le norme che stanno alla base di essa. Il 25 gennaio 1983, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo Codice per la Chiesa latina, nel quale si contempla la figura giuridica delle Prelature personali⁹, che non esisteva nel precedente Codice. Ovviamente, l'atto pontificio non ha come fonti le norme codiciliari recentemente promulgate, ancora non vigenti al momento della promulgazione della Costituzione Apostolica: il suo fondamento si trova in un testo legale che può inquadrarsi tra i più importanti nell'ordinamento canonico durante l'epoca di transizione legislativa tra la conclusione del Concilio Vaticano II e la recente promulgazione del Codice di Diritto Canonico: il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*¹⁰, pubblicato nel 1966 dal Santo Padre Paolo VI, nel quale si rendevano esecutivi *ed experimentum* — fino alla promulgazione del nuovo Codice¹¹ — alcuni aspetti della volontà manifestatasi nei diversi documenti conciliari. Ciò nonostante, la prossimità temporale tra la promulgazione della Cost. Ap. *Ut sit* e del nuovo Codice, unitamente al fatto che i lavori di codificazione erano già nella loro fase finale quando ebbe luogo quell'atto pontificio, stabiliscono una *connessione* tra le due attuazioni dello stesso Supremo Legislatore, che permette di utilizzare le nuove norme codiciliari per inquadrare meglio l'atto di erezione canonica della Prelatura personale¹².

Com'è noto, la figura della Prelatura personale contenuta nel Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, fu creata dal Concilio Vaticano II¹³ sia per una migliore distribuzione dei presbiteri che, soprat-

⁹ Cfr. can. 294-297.

¹⁰ AAS 58 (1966), pp. 757-787.

¹¹ «normas..., easque ad experimentum observari praecipimus, scilicet donec novus Iuris Canonici Codex promulgetur, nisi interdum ab Apostolica Sede aliter providendum sit» (Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, proemio).

¹² Per questo motivo, nell'esposizione della Cost. Ap. *Ut sit*, utilizzeremo anche le norme del nuovo CIC nel loro complesso, nonostante il fatto che la citata Costituzione Apostolica si appoggi giuridicamente su documenti anteriori alla promulgazione del nuovo CIC.

¹³ «Ubi vero ratio apostolatus postulaverit, faciliora reddantur non solum apta Presbyterorum distributio, sed etiam peculiaris opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus, quae in aliqua regione, vel natione aut in quacumque terrarum orbis parte perficienda sunt. Ad hoc ergo quaedam seminaria internationalia, pe-

tutto, per la realizzazione di peculiari opere pastorali in favore di diversi gruppi sociali, di una regione o nazione o di qualsiasi parte del mondo¹⁴. Lo stesso documento conciliare contempla la possibilità che questa nuova struttura pastorale abbia la capacità di incardinare sacerdoti e di erigere seminari internazionali per raggiungere la propria finalità, salvi sempre restando i diritti degli Ordinari dei luoghi. A questa struttura fa pure riferimento il Decr. *Ad gentes*, nelle note 4 e 28 dei nn. 20 e 27, specie per quanto concerne l'applicazione della predetta figura giuridica alle attività missionarie della Chiesa.

In relazione al tema di cui stiamo trattando, i lavori delle Commissioni postconciliari costituite dal Santo Padre Paolo VI dopo la conclusione del Concilio Ecumenico¹⁵ dettero come primo risultato il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, già menzionato. Questo documento, promulgato il 6 agosto 1966, mentre creava un alveo giuridico nell'ordinamento canonico per istituzioni di tanto rilievo attuale come sono, per esempio, le Conferenze episcopali ed i Consigli presbiteriali o pastorali¹⁶, rese anche esecutiva la figura delle Prelature personali nel n. 4 della sua parte I¹⁷.

Questo Motu proprio, sul quale, come abbiamo detto, si fonda giuridicamente la Cost. Ap. *Ut sit*, costituiva un'interpretazione au-

culiaries dioeceses vel praelaturae personales et alia huiusmodi utiliter constitui possunt, quibus, modis pro singulis inceptis statuendis et salvis semper iuribus Ordinariorum locorum, Presbyteri addici vel incardinari queant in bonum commune totius Ecclesiae » (Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 10).

¹⁴ Per uno studio dettagliato sulla genesi conciliare della figura delle Prelature personali, cfr. GUTIERREZ, J. L., *De Praelatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas*, « Periodica » 72 (1983), pp. 71-111. Per quanto concerne in particolare l'aspetto menzionato nel testo, cfr. pp. 73-87.

¹⁵ Cfr. Motu pr. *Finis Concilio*, 3-I-1966 (AAS 58, 1966, pp. 37-40); e Motu pr. *Munus apostolicum*, 10-VI-1966 (AAS 58, 1966, pp. 465-466).

¹⁶ Cfr. Motu pr. *Ecclesiae Sanctae* I, 41, 15 e 16, rispettivamente.

¹⁷ Dallo studio comparato del testo dei primi quattro nn. della Parte I del Motu pr. *Ecclesiae Sanctae* si può dedurre che questo documento legale, nel tracciare più dettagliatamente i lineamenti delle Prelature personali, non considera questa figura, né esclusivamente né primariamente, in funzione di una migliore distribuzione geografica del clero, tema al quale si riferiscono direttamente i nn. 1, 2 e 3 del Motu proprio. Il n. 4, invece, sembra mettere l'accento nella realizzazione di speciali compiti pastorali e missionari, iniziando il suo dettato con la parola « praeterea »: « Praeterea, ad peculiaris opera pastoralia vel missionalia perficienda... ». Ciò nonostante, dal contesto dei primi quattro nn., riuniti sotto una rubrica comune, è lecito dedurre che la distribuzione più adeguata del clero potrebbe essere una delle finalità previste per l'erezione di una Prelatura personale.

tentica del Legislatore circa il contenuto del n. 10 del Decr. *Presbyterorum Ordinis*, sancendo che la Santa Sede poteva erigere Prelature personali sia per la realizzazione di peculiari opere pastorali che per speciali compiti missionari, sempre in favore di regioni o di gruppi sociali che avessero bisogno di un particolare aiuto.

Nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, si prevedeva parimenti la possibilità che tali Prelature personali erigessero seminari, ordinando i loro allievi con il titolo canonico *servitii Praelaturae*, incardinandoli a se stesse, e che ad esse potessero incorporarsi anche fedeli laici, mediante una convenzione, per dedicarsi ai compiti ed alle opere proprie della Prelatura, mettendo a sua disposizione la propria perizia professionale.

Nell'ultimo capoverso di questo n. 4 trova spiegazione l'ampia consultazione all'Episcopato realizzata dalla Santa Sede prima dell'erezione di questa Prelatura personale¹⁸, sulla quale dà ampia informazione l'articolo di Mons. Costalunga citato all'inizio di questo lavoro. E' pure logico che, dovendosi applicare per la prima volta una nuova figura giuridica di ampia portata, gli studi previ eseguiti dalla Santa Sede siano stati lunghi e dettagliati, per assicurare nel maggior grado possibile che il provvedimento rispondesse effettivamente alle norme legali e ridondasse in bene delle anime, che è sempre la *suprema lex*.

Istituzionalmente, la cornice giuridica entro la quale si inquadrano le Prelature personali è completata dalla Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967. In questo documento, mediante il quale il Santo Padre procedette ad una riforma della Curia Romana, fu assegnata alla S. Congregazione per i Vescovi la competenza rispetto a tutte le strutture giurisdizionali della Chiesa latina: tra di esse, anche sulle Prelature personali¹⁹.

Ciò spiega perché, durante questi anni, gli studi compiuti circa l'opportunità di erigere l'Opus Dei in Prelatura personale siano stati

¹⁸ Il nuovo CIC, nel can. 294, prescrive ugualmente la consultazione delle Conferenze episcopali interessate prima dell'atto di erezione, che spetta in esclusiva alla Sede Apostolica.

¹⁹ Cfr. Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae*, del 15 agosto 1967, art. 49 (AAS 59, 1967, p. 901). La nota 15 di questo art. fa rinvio al Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, nonché al Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, determinando così, senza possibilità di dubbio, la figura giuridica alla quale si riferisce.

realizzati in seno alla S. Congregazione per i Vescovi²⁰. A questo stesso criterio risponde il tenore dell'art. V della Cost. Ap. *Ut sit*, in quanto esso stabilisce che la Prelatura dell'Opus Dei dipende dalla S. Congregazione per i Vescovi quanto agli affari di governo ordinario dell'istituzione, mentre, alla pari delle altre giurisdizioni autonome, la Prelatura è qualificata per trattare direttamente ogni singola questione con i rispettivi Dicasteri della Curia Romana competenti per ragione della materia²¹.

Questa è la cornice giuridica della Cost. Ap. *Ut sit*. L'erezione di questa Prelatura comporta, pertanto, il compimento della volontà conciliare e la sua concretizzazione rispetto ad un fenomeno pastorale com'è quello rappresentato dall'Opus Dei. D'altra parte, il recente atto giuridico rientra nelle linee programmatiche dell'attuale pontificato, tante volte ribadite dallo stesso Giovanni Paolo II, e tracciate già nel suo primo radiomessaggio *Urbi et orbi*, del 17 ottobre 1978: « Anzitutto, desideriamo insistere sulla permanente importanza del Concilio Vaticano II, e ciò è per noi un formale impegno di dare ad esso la dovuta esecuzione »²².

Natura giuridica della Prelatura

La Prelatura eretta mediante la Cost. Ap. *Ut sit* è una struttura giurisdizionale della Chiesa, di carattere personale e secolare, come veniva pure indicato nella già citata Dichiarazione della S. Congregazione per i Vescovi²³. E cioè, è una delle strutture pastorali mediante le quali la Chiesa organizza il suo compito gerarchico e provvede alla cura spirituale dei fedeli, vale a dire alla *salus animarum*. In questo senso, in quanto struttura pastorale d'indole secolare — seppur diversa dalle Chiese particolari —, la Prelatura s'inserisce tra le altre strutture di questo tipo tradizionali nella Chiesa, come sono le diocesi, le Prelature territoriali, i Vicariati apostolici, ecc. Ognuna

²⁰ Da cui il carattere autorizzato, specialmente riguardo a quanto esposto nella nota 8, dei documenti citati nelle note 4, 5 e 6, provenienti dalla S. Congregazione competente in materia.

²¹ « Praelatura a Sacra Congregatione pro Episcopis dependet et, pro rei diversitate, quaestiones pertractabit cum ceteris Romanae Curiae Dicasteriis » (Cost. Ap. *Ut sit*, art. V).

²² AAS 70 (1978), p. 921.

²³ Cfr. *Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. II, ove si dice testualmente: « La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare ».

di queste strutture giurisdizionali possiede un concreto contenuto giuridico — a volte diverso, a seconda delle istituzioni —, che risponde ai fini per il cui raggiungimento viene eretta.

Concretamente, la Prelatura personale eretta mediante la Cost. Ap. *Ut sit* ha le finalità adeguate alle peculiari necessità a cui risponde il fenomeno pastorale dell'Opus Dei, ed esse sono giuridicamente determinate negli Statuti dell'istituzione, che ricevono il nome di *Codice di diritto particolare dell'Opus Dei*²⁴.

Perciò, ad un livello rigorosamente giuridico, il tipo di giurisdizione a cui allude l'art. III — e, conseguentemente, anche l'art. IV — della Cost. Ap.²⁵ è simile a quello di un Ordinario militare, e diverso dalla potestà che esercita, per esempio, il Superiore maggiore di un Istituto religioso²⁶.

Di fronte al nuovo Codice di Diritto Canonico, desta qualche perplessità il fatto che le Prelature personali non vengano contemplate nella Parte II del Libro II, dove si tratta della costituzione gerarchica della Chiesa. Nei precedenti schemi del Codice, alla nuova figura giurisdizionale veniva attribuito un luogo diverso nell'ordinazione sistematica. Nello schema del 1980, la normativa sulle Prelature personali era posta nel capitolo relativo alle Chiese particolari²⁷; nello *schema novissimum* del 1982 — e cioè, nell'ultimo elaborato

²⁴ « Praelatura regitur normis iuris generalis et huius Constitutionis necnon propriis Statutis, quae *Codex iuris particularis Operis Dei* nuncupantur ».

²⁵ « Praelaturae iurisdictionis personalis afficit clericos incardinatos necnon, tantum quoad peculiarium obligationum adimpletionem quas ipsi sumpserunt vinculo iuridico, ope Conventionis cum Praelatura initae, laicos qui operibus apostolicis Praelaturae sese dedicant, qui omnes ad operam pastorem Praelaturae perficiendam sub auctoritate Praelati exstant, iuxta praescripta articuli praecedentis » (Ibid., art. III).

²⁶ « La potestà del Prelato, pur se chiaramente esercitata in altro campo, può essere considerata equivalente a quella dei Superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Solo equivalente, in quanto essa è concettualmente diversa nel sistema giuridico ecclesiale: infatti la natura delle Prelature personali (cfr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4 § 1) è nettamente secolare, come lo è la natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari » (*L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.).

²⁷ Cfr. *Schema Codicis Iuris Canonici*, ed. Vaticana 1980, cann. 335-341. Per una maggiore chiarezza concettuale, sembra molto adatta la soppressione delle Prelature personali da questo luogo sistematico, giacché queste strutture giurisdizionali, non avendo affidata a sé l'ordinaria *cura animarum* dei fedeli, non sono delle Chiese particolari, alle quali si riferiva la rubrica del Cap. I, comprendente i cann. *De Ecclesiis particularibus*.

dalla Commissione Pontificia per la Revisione del CIC — appariva immediatamente dopo il titolo contenente le norme sulle Chiese particolari²⁸. E' da notare, poi, che non è stato sostanzialmente modificato il tenore letterale dei canoni, dallo schema del 1982 fino alla redazione definitiva dei cann. 294-297 del nuovo CIC.

Il cambiamento d'ordine realizzato nel testo finale — che certamente dà adito a qualche dubbio sulla buona riuscita della struttura sistematica del nuovo Codice — può trovare, ciò nonostante, qualche spiegazione. Effettivamente, il Legislatore è ben conscio che l'elemento territoriale non è essenziale per la delimitazione ecclesiologica delle Chiese particolari, accogliendo così la dottrina espressa nel Concilio Vaticano II²⁹, come pure la raccolse il n. 172 del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi³⁰. Tuttavia, attesa la tradizione organizzativa della pastorale e tenendo anche conto di quanto indicato nel n. 172 del predetto Direttorio e nel n. 23 del Decr. *Christus Dominus*, il Legislatore ha adottato il criterio di contemplare nella Parte II del Libro II unicamente quelle strutture giurisdizionali della Chiesa *aventi un substrato territoriale*. Per lo stesso motivo, in questa Parte del Codice non si tratta neppure dei Vicariati castrensi, ai quali fa riferimento il n. 45 del Decr. *Christus Dominus*, anch'essi contemplati in questo stesso luogo negli schemi precedenti³¹.

Pur essendo una struttura giurisdizionale e secolare, la Prelatura

²⁸ Cfr. *Codex Iuris Canonici, schema novissimum*, ed. Vaticana, 25 marzo 1982, cann. 573-576. Il testo di questi cann. rimane sostanzialmente identico nel *Codex promulgato*, nonostante il cambiamento sistematico.

²⁹ Cfr. Decr. *Christus Dominus*, 11, e le sue *Relationes* esplicative in *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, III-VI, pp. 156 e 163; *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 8, approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967 (*Communicationes*, 2, 1969, p. 84).

³⁰ « Ex ipsa dioecesis descriptione, quam ex Concilio Vaticano II deprompsimus, liquet dari posse ecclesiam particularem personalem vel ritualementem scilicet particularem coetum socialem (v.g. militum, immigratorum, etc.) vel particularis ritus asseclas, cui nomen dioecesis vel etiam praelaturae conferatur. Attamen certi fines territoriales ecclesiae particulari generatim sunt attribuendi, intra quos Episcopus praesit, ministerium suum exerceat, omnes pascat quasi rationem pro illorum animabus redditurus (cf. Hebr. 13, 17) » (*Directorium de pastoralis ministerio Episcoporum*, n. 172, S. C. pro Episcopis, 22-II-1973, ed. Vaticana 1973).

³¹ Effettivamente, nel can. 337 § 2 dello schema del 1980, si alludeva alle « Praelaturae castrenses, quae Vicariatus castrenses quoque appellantur », e precisamente nello stesso contesto — e cioè, nello stesso can. e § — delle Prelature personali.

personale eretta mediante la Cost. Ap. *Ut sit* non è una Chiesa particolare rispondente alla descrizione contenuta nei cann. 368-374 del nuovo Codice. Anzi, atteso il modo secondo il quale viene profilata in quelle norme la figura della Chiesa particolare³², è fuori dubbio che la realtà pastorale dell'Opus Dei non corrisponde ad essa, giacché, come stabilisce l'art. III della Cost. Ap. *Ut sit*, la giurisdizione sui laici — che sono la gran maggioranza nell'Opus Dei — si estende solo « all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura ». I predetti obblighi — in rispondenza anche al desiderio esplicito del Fondatore dell'Opus Dei — non interferiscono minimamente con il rapporto che, come normali fedeli, i laici incorporati nella Prelatura mantengono con la propria Chiesa particolare e con i legittimi Pastori della stessa.

Ciò spiega anche da un punto di vista diverso l'altro criterio — oltre a quello territoriale — seguito dal Legislatore per determinare quali strutture giurisdizionali dovevano annoverarsi nella Parte II del Libro *De Populo Dei*: e cioè, solamente quelle alle quali fosse stata affidata l'ordinaria *cura animarum* dei fedeli, come succede appunto riguardo alle diocesi ed altre strutture pastorali contemplate nei cann. 368-374: anche sotto questo aspetto tali figure si distinguono dalla Prelatura eretta mediante la Cost. Ap. *Ut sit*.

Effettivamente, per provvedere all'ordinaria *cura animarum* a cui ogni battezzato ha diritto, la Chiesa di Cristo si organizza attraverso strutture giuridiche, che sono le Chiese particolari. Con esse, l'ordinaria cura pastorale di una porzione del Popolo di Dio viene affidata ad un Pastore — Capo della Chiesa particolare — con la cooperazione del suo presbiterio. Nel Codice, le strutture di questo tipo conservano il criterio territoriale per la delimitazione della relativa porzione del Popolo di Dio. Quindi la territorialità ed il carattere ordinario della cura pastorale fornita a tutti i fedeli sono due note fon-

³² Effettivamente, le Chiese particolari, così come sono contemplate nei cann. 368-374, hanno come caratteristica peculiare — oltre alla territorialità — il fatto che ad esse spetta giuridicamente l'ordinaria *cura animarum* dei battezzati residenti entro i loro limiti. E' ovvio che questa ordinaria *cura animarum* non costituisce di per sé un compito pastorale d'indole *peculiare* — come prescritto dal Motu pr. *Ecclesiae Sanctae* per individuare realtà suscettibili di essere erette in Prelatura personale —, ma è invece l'assistenza pastorale abituale, che la Chiesa offre ad ogni battezzato.

damentali o costitutive delle Chiese particolari e delle strutture giurisdizionali contemplate nella Parte II del Libro *De Populo Dei*. Il can. 372 § 1 stabilisce, come regola generale, il criterio della territorialità, pur con la sfumatura del § 2 dello stesso canone, che prevede anche l'eventuale esistenza di Chiese particolari diverse, sempre però delimitate territorialmente (« in eodem territorio »), atteso il rito dei fedeli o per un'altra simile ragione.

La Prelatura personale, invece, ha un ambito specifico di azione pastorale, che presuppone generalmente l'ordinaria *cura animarum*, e non sottrae niente alla competenza che l'ordinamento giuridico affida con carattere esclusivo alle Chiese particolari³³.

Nel caso concreto della Prelatura dell'Opus Dei e per quanto concerne i laici, essendo la giurisdizione circoscritta unicamente ai peculiari obblighi da essi liberamente assunti in base ad un diritto riconosciuto dall'ordinamento canonico³⁴, non può essere assimilata, per esempio, a quella propria delle Prelature *nullius dioecesis* del Codice del 1917³⁵, né può essere identificata con la potestà dei Vicariati castrensi, pur godendo questi di una giurisdizione secolare d'indole personale, e potendo, sotto questo aspetto, essere considerati come un tipo specifico di Prelatura personale. Nel nuovo Codice non esistono le Prelature *nullius* di carattere personale³⁶ ed inoltre quella figura del precedente ordinamento comportava l'esenzione della giurisdizione del Vescovo diocesano: non è questa la situazione dei laici incorporati nell'Opus Dei, i quali continuano ad essere dei comuni fedeli nelle loro rispettive diocesi, e rimangono sottomessi agli ordinari Pastori diocesani, in conformità con le norme del diritto universale e degli Statuti propri della Prelatura.

³³ Cfr. *Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., nn. III e IV.

³⁴ I Capitoli IV e V della Cost. dogm. *Lumen gentium* contengono una raccomandazione implicita dell'esercizio di questo diritto da parte dei laici. Rispetto alle Prelature personali, il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, riconosce esplicitamente la possibilità della loro incorporazione a queste strutture, pur rinviando agli Statuti particolari — come fa pure il nuovo CIC nel can. 296 — le concrete determinazioni sul modo in cui i laici possono vincolarsi e cooperare nell'ambito specifico di ogni Prelatura.

³⁵ Cfr. can. 319.

³⁶ Effettivamente, le Prelature territoriali, di cui al can. 370, sono le uniche Prelature che propriamente costituiscono delle Chiese particolari, ed hanno affidata l'ordinaria *cura animarum* dei propri fedeli. In queste strutture ha certamente luogo l'esenzione rispetto alla giurisdizione del Vescovo diocesano d'origine, giac-

La giurisdizione della Prelatura personale testé eretta non è cumulativa con quella diocesana, come succede nel caso dei Vicariati castrensi: pur ricadendo sugli stessi soggetti — e cioè i fedeli diocesani incorporati nella Prelatura personale senza abbandonare perciò alcuno dei propri obblighi o diritti riguardo alla diocesi —, si esercita tuttavia entro un ambito materiale chiaramente differenziato, ragion per cui non può sorgere mai un conflitto di competenze³⁷.

Inoltre, d'accordo con quanto stabilito in precedenza nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, il can. 297 del nuovo Codice prescrive che gli Statuti — nel caso presente, il Codice di diritto particolare, al quale si riferisce l'art. II della Costituzione Apostolica — dovranno determinare le relazioni della Prelatura con i Vescovi delle Chiese particolari nel cui territorio l'Opus Dei eserciti o desideri esercitare le sue opere pastorali. Queste relazioni si mantengono mediante frequenti e regolari contatti del Prelato o dei suoi Vicari con i rispettivi Ordinari locali e con le Conferenze episcopali³⁸: viene così garantito che il lavoro apostolico della Prelatura, costituendo un apostolato specifico, si inserisca pienamente nella pastorale organica della Chiesa universale ed in quella delle singole diocesi, e venga sempre realizzato in stretta comunione con i Vescovi diocesani.

Per questo stesso motivo, la licenza previa del rispettivo Vescovo diocesano è condizione necessaria perché la Prelatura possa svolgere la sua attività pastorale in una diocesi. La stessa licenza è parimenti necessaria per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura, ed il Vescovo diocesano ha il diritto di visitare i predetti Centri *ad normam iuris*³⁹.

Rispetto all'Opus Dei, la figura che gli è stata applicata significa solamente un mutamento di veste giuridica⁴⁰, in piena rispondenza

ché la cura pastorale ordinaria è attribuita in esclusiva alla giurisdizione del Prelato territoriale.

³⁷ La giurisdizione della Prelatura personale confluisce con quella della Chiesa particolare rispetto all'elemento soggettivo, in quanto ricade cioè sugli stessi battezzati ed, in questo senso, è una giurisdizione mista. Non confluisce, però, rispetto all'ambito materiale, perché la giurisdizione della Prelatura e quella delle Chiese particolari si esercitano su materie diverse.

³⁸ Cfr. *Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit. n. V c).

³⁹ Cfr. *ibid.*, in relazione con il can. 297 del nuovo CIC.

⁴⁰ Ved. al riguardo — ed anche per gli altri aspetti di cui si tratta in questo articolo — l'intervista con il Prelato dell'Opus Dei pubblicata da NAVARRO VALLS, J. in « Avvenire », Milano, 30-XI-82 / 1-XII-82.

al carattere secolare ed alla singolare realtà sociale di questa istituzione: è, infatti, un'unità pastorale organica, composta da chierici e da laici impegnati — in unità di spirito, di formazione e di regime — nella realizzazione di una comune finalità apostolica. Allo stesso tempo, questo cambiamento giuridico — desiderato dal Fondatore dell'istituzione — non comporta alcun mutamento nel suo spirito o nei suoi fini, e neppure una normativa o una prassi diversa quanto alle relazioni con gli Ordinari dei luoghi, che si mantengono inalterate. Inoltre, avendo ottenuto l'Opus Dei una forma giuridica pienamente conforme alla propria natura, ne segue anche un ulteriore rafforzamento dell'inserimento pieno ed armonico degli apostolati specifici dell'Opus Dei nell'attività pastorale delle rispettive Chiese particolari.

Il mutamento della forma giuridica significa anche che l'Opus Dei non è più, neppure *de iure*, un Istituto secolare⁴¹, figura nella quale la peculiare realtà pastorale di questa istituzione trovava posto solo tramite la scomoda via dei privilegi, che non si desideravano. In altre parole, l'Opus Dei ha cessato d'essere una associazione ecclesiastica, per trasformarsi in una delle strutture giurisdizionali in base alle quali la Chiesa organizza la propria azione pastorale.

La potestà del Prelato

La struttura pastorale eretta mediante la Costituzione Apostolica che commentiamo viene affidata dalla Chiesa alla giurisdizione di un Prelato, la cui elezione — contrariamente a quanto succede nel caso dei Moderatori supremi religiosi — deve ottenere la conferma del Romano Pontefice, com'è norma prevista per tutti i prelati secolari eletti da un collegio. Come indica l'art. IV del documento⁴², il Prelato dell'Opus Dei è l'Ordinario proprio della Prelatura, ed esercita la sua giurisdizione sia sui chierici incardinati ad essa che sui laici incorporati nella Prelatura. Riguardo ai chierici, questa giurisdizione si esercita in tutta l'estensione — di formazione, di regime disciplinare, ecc. — che il Codice di Diritto Canonico prevede come conseguenza

⁴¹ Il nuovo CIC contempla gli Istituti secolari nei cann. 710-730, nell'ambito della sezione I della Parte III del Libro II, sotto la rubrica *De Institutis vitae consecratae*.

⁴² « Praelaturae Operis Dei Ordinarius proprius est eius Praelatus, cuius electio iuxta praescripta iuris generalis et particularis facta Romani Pontificis confirmatione eget » (Cost. Ap. *Ut sit*, art. IV).

del vincolo dell'incardinazione, salvi restando contemporaneamente i legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi per quanto concerne la disciplina generale del clero residente entro il proprio territorio⁴³. Quanto ai fedeli laici, la giurisdizione del Prelato — come stabilito all'art. III — si esercita in ciò che concerne gli obblighi d'indole ascetica, formativa ed apostolica da essi assunti nell'incorporarsi nella Prelatura⁴⁴.

Concettualmente, la potestà del Prelato è contemplata — nella stessa misura di quella di qualsiasi Ordinario che eserciti una giurisdizione secolare — nei cann. 129 ss. del Codice recentemente promulgato. Si tratta, quindi, di una potestà di regime o di governo, di carattere ordinario in quanto annessa ad un ufficio ecclesiastico⁴⁵, il cui modo di provvisione è parimenti stabilito all'art. IV. Non si tratta di un'interpretazione estensiva dei citati precetti, ma essi sono applicati al Prelato nel loro senso proprio e diretto, entro l'ambito cioè di una struttura organizzativa della Chiesa.⁴⁶

La potestà di regime del Prelato è propria, non vicaria. Ciò comporta che tale potestà ordinaria viene esercitata in nome proprio, e non in nome di un altro che l'avesse affidata al Prelato a modo di deconcentramento delle funzioni, mediante la tecnica giuridica della vicarietà. Il fatto di essere una potestà propria implica che essa ha come sostrato fondamentale — alla stregua di qualsiasi potestà propria — la ricezione del sacramento dell'Ordine, e non un atto giuridico di trasferimento di competenze⁴⁷.

Come Ordinario proprio, al Prelato a cui si riferisce l'art. IV della Costituzione Apostolica si applica in tutta la sua estensione il § 1

⁴³ Cfr. *Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. IV; cfr. c. 393 del nuovo CIC.

⁴⁴ Vid. testo dell'art. III in nota 25.

⁴⁵ Cfr. c. 131 § 1 del nuovo CIC.

⁴⁶ Concettualmente, la nozione di *potestas regiminis* del can. 129 si applica ugualmente sia al Vescovo diocesano e a quegli altri che esercitano la funzione capitale in una delle strutture contemplate nei cann. 368-374, che al Prelato di una Prelatura personale. Effettivamente, tutte queste strutture hanno come elemento comune il fatto di essere giurisdizionali, secolari. Di qui che il can. 295 § 1 non debba fare uno specifico rinvio ai cann. 129 ss., come fa invece il can. 596 § 3 rispetto ai Superiori religiosi.

⁴⁷ Cfr. can. 131 § 2. La distinzione tra potestà propria e vicaria risiede fondamentalmente nel fatto che il sostrato basilare della prima è di carattere ontologico sacramentale — pur dovendosi anche aggiungere un atto giuridico —, mentre per la seconda il sostrato basilare è un trasferimento giuridico di funzioni.

del can. 134, ed egli gode della conseguente potestà di giurisdizione entro tutto l'ambito riconosciuto dal Codice di Diritto Canonico e dal Codice di diritto particolare dell'Opus Dei⁴⁸.

La provvista dell'ufficio capitale della Prelatura si effettua, come indicato all'art. IV, mediante il sistema di elezione canonica⁴⁹, previsto fin dall'inizio negli Statuti dell'Opus Dei. Questa elezione non è costitutiva, il che appare coerente con la natura giuridica di una struttura giurisdizionale della Chiesa⁵⁰. In altre parole, l'eletto per l'ufficio di Prelato, in conformità con le norme indicate e con quelle stabilite nel Codice di diritto particolare dell'Opus Dei, non ottiene l'ufficio mediante la sola accettazione, ma deve ulteriormente chiedere la conferma da parte dell'autorità competente. Con l'accettazione dell'elezione, l'eletto ottiene unicamente un *ius ad rem* (cfr. can. 178) che gli conferisce la facoltà di chiedere all'autorità competente la conferma dell'elezione, senza che — nel frattempo, prima della conferma — gli sia permesso di esercitare la potestà inerente all'ufficio⁵².

Nel caso della Prelatura eretta mediante la Costituzione Apostolica che commentiamo, l'autorità ecclesiastica a cui spetta confermare l'elezione è il Romano Pontefice, come stabilito all'art. IV. La conferma di questa elezione — come quella di qualsiasi altra elezione — è regolata dal can. 179 § 2, che fa rinvio ai requisiti d'idoneità previsti nel can. 149 § 1.

⁴⁸ L'esplicita affermazione del can. 295 § 1 circa la potestà del Prelato di una Prelatura personale rende superflua la sua inclusione tra gli Ordinari con giurisdizione personale elencati nel can. 134 § 1 *in fine*. Allo stesso tempo, e data la possibile varietà di Statuti propri (cfr. cann. 295 § 1 e 297), si è evitato sia di includere questi Prelati tra gli Ordinari locali (can. 234 § 2) sia di escluderli da questa categoria, giacché, pur trattandosi di una giurisdizione personale — ed in questo senso non sarebbero Ordinari di un luogo —, in alcuni casi questi Prelati godono delle attribuzioni degli Ordinari locali, come succede nei Vicariati castrensi.

⁴⁹ Questo modo di provvista viene regolato nei cann. 164-179 del nuovo Codice.

⁵⁰ Si tratta, cioè, non del tipo di elezione contemplato nel primo comma del can. 178, ma di quello a cui si riferisce la seconda parte di questo can. nonché il can. 179.

⁵¹ Le norme codiciali sulla provvista degli uffici ecclesiastici mediante il sistema di elezione sono di carattere generale e, con eccezione di alcuni precetti particolari, ammettono che il diritto particolare possa stabilire altre disposizioni riguardanti casi concreti, come si deduce dai cann. 164 e 165, che iniziano con le parole « Nisi aliud iure provisum fuerit ».

⁵² Cfr. can. 179 § 4.

Ciò spiega che la Cost. Ap. *Ut sit*, al termine dei suoi sette articoli, contenga un atto giuridico di natura singolare: la conferma del Rev.mo Mons. Alvaro del Portillo come Prelato dell'Opus Dei⁵³. In conformità con le norme giuridiche con le quali si reggeva allora la istituzione, Mons. del Portillo era stato canonicamente eletto Presidente Generale dell'Opus Dei, il 15 settembre 1975. Essendo stata eretta la nuova figura ed essendo anche entrata in vigore la Costituzione Apostolica, quell'elezione canonica del 1975 viene ora confermata dal Papa, in conformità con l'art. IV, mediante un atto giuridico di carattere singolare e di natura transitoria inserito nella Costituzione Apostolica.

Gli obblighi e le competenze del Prelato sono enumerati in maniera più dettagliata nel Codice di diritto particolare dell'Opus Dei, al quale si riferisce l'art. II. Il can. 295 del CIC gli riconosce la facoltà di erigere seminari nazionali o internazionali, di incardinare gli allievi e di promuoverli agli Ordini *titulo servitii Praelaturae*, unitamente al dovere di prendersi cura della loro formazione spirituale e del loro conveniente sostentamento. Tutto ciò — come abbiamo già visto — si trovava in precedenza nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4.

L'art. VI della Costituzione Apostolica precisa un nuovo obbligo del Prelato, pure esso abituale in tutte le strutture giurisdizionali secolari mediante le quali si organizza la Chiesa⁵⁴: l'obbligo cioè di presentare al Romano Pontefice, tramite la S. Congregazione per i Vescovi, il relativo rapporto quinquennale sulla situazione della Prelatura ed il suo sviluppo apostolico⁵⁵; vale a dire, circa il compimento dei fini per i quali è stata eretta dall'Autorità Suprema della Chiesa⁵⁶.

⁵³ « Praeterea Reverendissimus Alvarus del Portillo, die XV mensis septembris anno MCMLXXV Praeses Generalis Operis Dei rite electus, confirmatur atque nominatur Praelatus erectae Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei » (Cost. Ap. *Ut sit*).

⁵⁴ Cfr. can. 339 § 1.

⁵⁵ « Praelatus singulis quinquenniis per Sacram Congregationem pro Episcopis relationem Romano Pontifici exhibebit de Praelaturae statu deque modo quo eius apostolatus procedit » (Cost. Ap. *Ut sit*, art. VI).

⁵⁶ « Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico » (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. VIII).

La finalità della Prelatura

Rispetto ai fedeli laici incorporati nella Prelatura, l'ambito di competenza giurisdizionale del Prelato rimane circoscritto alla peculiare necessità pastorale per cui è stata eretta la struttura giurisdizionale. Tale competenza si riconduce alle finalità specifiche dell'Opus Dei, e coincide materialmente con gli obblighi che i predetti fedeli contraggono mediante l'incorporazione nella Prelatura, i quali obblighi, come vedremo più oltre, versano su materie di libera disposizione dei fedeli.

Il proemio della Cost. Ap. *Ut sit* raccoglie in sintesi quelle finalità specifiche, segnalando che, fin dalla sua nascita, l'Opus Dei si è impegnato « a tradurre in realtà vissuta la dottrina della chiamata universale alla santità, ed a promuovere in ogni ceto sociale la santificazione del lavoro professionale e attraverso il lavoro professionale »⁵⁷.

Come già esposto negli altri documenti che formano il contesto della Costituzione Apostolica, la Prelatura viene eretta con una finalità che presenta un doppio aspetto. Il primo è la necessità di prestare ai fedeli ad essa incorporati la conveniente e specifica assistenza pastorale, affinché possano adempiere i seri e qualificati obblighi — di natura ascetica, formativa ed apostolica — da essi liberamente assunti mediante l'incorporazione all'Opus Dei. Per raggiungere questo obiettivo, il Prelato conta sull'opera dei sacerdoti che, provenendo dai laici già in precedenza incorporati nella Prelatura, sono promossi agli Ordini *titulo servitii Praelaturae*⁵⁸, incardinandosi in questa struttura giurisdizionale⁵⁹.

L'altro aspetto della finalità dell'Opus Dei, che fa pure da cornice alla competenza del Prelato, consiste — come abbiamo visto nel proemio della Costituzione Apostolica — nello svolgere un apostolato specifico, mirante a promuovere in tutti gli ambiti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità, cercata nel lavoro e nel compimento dei doveri ordinari. Ciò costituisce

⁵⁷ « Haec sane Institutio inde a suis primordiis saetigit missionem laicorum in Ecclesia, et in humana societate, non modo illuminare, sed etiam ad effectum adducere, necnon doctrinam de universali vocatione ad sanctitatem in quolibet sociali coetu promovere. Idem pariter efficiendum curavit per Societatem Sacerdotalem Sanctae Crucis, quoad sacerdotes dioecesisibus incardinatos, in sacri ministerii exercitio ». (Cost. Ap. *Ut sit*, proemio).

⁵⁸ Cfr. can. 295 § 1 del nuovo CIC.

⁵⁹ Cfr. Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4, dove le Prelature personali vengono indicate come strutture capaci di incardinare chierici.

un apostolato specifico che, come abbiamo segnalato in precedenza, si realizza in perfetta comunione con gli Ordinari diocesani⁶⁰, e che s'inserisce pienamente nella pastorale che si svolge nelle singole diocesi, ed il cui frutto rimane per la maggior parte in esse, che ne divengono le fondamentali beneficiarie.

Il dovere di promuovere la santità personale e di conferire un valore cristiano al lavoro proprio di ognuno è certamente un obbligo di tutti i fedeli, ed appartiene alla spiritualità cristiana in genere, com'è stato messo in rilievo dal Concilio Vaticano II⁶¹. Questo fatto, lungi dal costituire una difficoltà per l'erezione di una specifica struttura pastorale come quella di cui stiamo parlando, comporta la affermazione che l'attività dell'Opus Dei s'inserisce con pienezza nella missione totale ed unica del Popolo di Dio, e che — come esposto nel proemio della Costituzione Apostolica⁶² —, Dio ha suscitato una istituzione per promuovere ed aiutare con mezzi specifici di formazione e con un'ascetica propria quel dovere che riguarda tutti i fedeli.

Effettivamente, in conformità con i documenti conciliari sopra menzionati, è dottrina comune della Chiesa la chiamata universale alla santità ed all'apostolato in mezzo alle peculiari circostanze del cristiano nella società⁶³. Ed è da notare che la finalità di qualsiasi istituzione che venga costituita nella Chiesa deve per forza potersi includere entro il fine generale della Chiesa: altrimenti non ci sarebbe un posto per essa nella società fondata da Cristo.

Ciò nonostante, quello che — entro la predetta finalità comune — genera il peculiare compito pastorale per cui è eretta la Prelatura sono precisamente i mezzi specifici e l'ascetica propria con i quali, per vocazione divina, coloro che s'incorporano all'Opus Dei cercano di raggiungere quella finalità comune a tutti i cristiani⁶⁴.

⁶⁰ Cfr. *L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.

⁶¹ Cfr. Cost. *Lumen gentium*, cap. IV e V.

⁶² « UT SIT validum et efficax instrumentum suae ipsius salvificae missionis pro mundi vita, Ecclesia maternas curas cogitationesque suas maxima cum spe confert in Opus Dei, quod servus Dei Iosephmaria Escrivá de Balaguer, divina ductus inspiratione, die II Octobris anno MCMXXVIII Matriti inivit » (Cost. Ap. *Ut Sit*, proemio).

⁶³ Il contenuto dei cann. 225 ss. del nuovo CIC fa eco fedele a questa dottrina conciliare, riconoscendo ai fedeli laici la missione ecclesiale di informare di spirito cristiano la società civile, nel luogo che ognuno occupi in essa.

⁶⁴ « L'Opus Dei, infatti, costituisce un'unità apostolica, organica e indivisi-

La realtà pastorale alla quale si ricollega l'Opus Dei non costituisce un nuovo anello nel proceseso evolutivo dello *stato di perfezione* o degli Istituti di vita consacrata, ma invece, come spiega il Fondatore dell'Opus Dei, s'inserisce «in un filone della vita della Chiesa ben diverso, e cioè nel processo teologico e vitale che sta conducendo il laicato alla piena assunzione delle sue responsabilità ecclesiali, al modo che gli è proprio di prendere parte alla missione di Cristo e della sua Chiesa»⁶⁵. Ciò viene messo chiaramente in rilievo nel proemio della Costituzione Apostolica, dove si legge: «Fin dai suoi inizi, infatti, questa Istituzione si è impegnata, non solo a illuminare di nuova luce la missione dei laici nella Chiesa, ma anche a realizzarla nella pratica»⁶⁶.

Situazione giuridica dei fedeli della Prelatura

Come abbiamo già accennato, l'art. III della Costituzione Apostolica indica che la giurisdizione del Prelato rispetto ai laici che si dedicano ai compiti apostolici della Prelatura si estende solo «all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura»⁶⁷. Quanto al contenuto dei predetti obblighi, nell'art. III si rinvia all'art. II, e, con esso, al diritto generale della Chiesa ed al Codice di diritto particolare dell'Opus Dei. Il contenuto di tali obblighi assunti con l'incorporazione nella Prelatura nonché la vincolazione con la struttura giurisdizionale sono i due aspetti di cui tratteremo ora.

Gli obblighi assunti da questi fedeli con l'incorporazione all'Opus Dei corrispondono ad ambiti di autonomia che la Chiesa riconosce a qualsiasi battezzato, e che ognuno può esercitare o non esercitare nell'uso legittimo della propria libertà e responsabilità personale. Essi versano su materie non affidate previamente ad alcuna giurisdizione ecclesiastica, appunto perché costituiscono ambiti di autonomia del

bile (un'unità, cioè, non soltanto di vocazione e di spirito, ma anche di regime, di formazione e di finalità specifica), con oltre mille sacerdoti incardinati e oltre 72.000 laici incorporati, uomini e donne di 87 nazionalità, di tutte le professioni, mestieri e condizioni sociali» (*L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.).

⁶⁵ *Colloqui con Mons. Escrivá de Balaguer*, n. 20 (Milano, 1982).

⁶⁶ Vid. testo in nota 57.

⁶⁷ Vid. testo in nota 25.

fedele, che da molti non vengono esercitati⁶⁸.

In conformità con il modo secondo il quale si organizza la Chiesa stessa, l'ordinaria *cura animarum* corrisponde alle Chiese particolari e ai loro Pastori⁶⁹. Tale ordinaria *cura animarum* consiste nelle prestazioni e cure pastorali che la Chiesa offre a tutti i suoi fedeli, come diritti loro spettanti in virtù del Battesimo ricevuto⁷⁰, ai quali diritti corrispondono i relativi obblighi da parte dell'organizzazione ecclesiastica. Quanto si riferisce ai predetti diritti ed obblighi non costituisce l'ambito di autonomia del fedele, trattandosi di materie già affidate a determinate strutture pastorali — e cioè a quelle contemplate nel can. 368 —, atteso il domicilio o quasidomicilio dei singoli fedeli⁷¹.

Perciò, con l'incorporazione di un fedele all'Opus Dei, quegli ambiti di dipendenza rispetto ai Pastori della propria Chiesa particolare rimangono sostanzialmente immutati; perché né l'Opus Dei è una Chiesa particolare alla quale sia stata affidata quell'ordinaria *cura animarum*, né il diritto permette che il singolo fedele modifichi liberamente quei vincoli di dipendenza stabiliti dall'ordinamento canonico con carattere generale.

Ma, al di là di quegli ambiti giuridicamente vincolati ad una Chiesa particolare, esistono anche altri che costituiscono l'autonomia del singolo fedele, rispetto ai quali non esiste l'obbligo giuridico di un comportamento determinato. A questi ambiti della legittima autonomia corrispondono gli obblighi liberamente assunti mediante l'incorporazione all'Opus Dei. Per quanto concerne alcuni di questi aspetti non appartenenti all'ordinaria *cura animarum* — e concreta-

⁶⁸ Quegli ambiti di autonomia del fedele sono ampiamente riconosciuti nei cann. 208-223 del nuovo CIC. Ivi rimane chiaro che sono diritti non vincolati previamente ad alcuna struttura o autorità ecclesiastica, e possono quindi essere esercitati o non esercitati, senza alcun tipo di coazione giuridica.

⁶⁹ Vale a dire, alle strutture pastorali contemplate nei cann. 368 ss. del nuovo CIC.

⁷⁰ I cann. 208-223, già citati in precedenza, elencano pure veri diritti dei fedeli nei confronti dell'organizzazione ecclesiastica, e in particolare nei confronti della Chiesa particolare alla quale appartengono.

⁷¹ I laici incorporati alla Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. IV, c).

mente quelli che rientrano nelle finalità dell'Opus Dei —; i fedeli si pongono sotto la giurisdizione del Prelato ⁷².

Per questo motivo, l'ambito materiale di competenza giuridica del Prelato non entra in collisione con quello dei legittimi Pastori delle Chiese particolari, né sottrae alcunché ai loro legittimi diritti; sono due terreni diversi, per cui non si può parlare di giurisdizione cumulativa, come succede nel caso dei Vicariati castrensi.

Entro l'ambito di legittima autonomia, i fedeli dell'Opus Dei assumono degli obblighi seri e qualificati, di natura ascetica, formativa ed apostolica ⁷³, dettagliati nel Codice di diritto particolare dell'Opus Dei, al quale rinvia l'art. III della Costituzione Apostolica facendo riferimento alla giurisdizione esercitata nella Prelatura sui fedeli laici. Allo stesso tempo, la Prelatura s'impegna a prestare loro l'aiuto pastorale specifico perché possano adempiere tali obblighi.

Quindi, per quanto concerne il loro rapporto con la Chiesa particolare alla quale appartengono atteso il proprio domicilio o quasi-domicilio, la condizione giuridica dei laici dell'Opus Dei è la stessa degli altri fedeli ⁷⁴. Ciò nonostante, dato che, per la loro appartenenza alla Prelatura, ricevono una particolare assistenza pastorale, essi asseconderanno e rafforzeranno in maniera particolare le norme direttive impartite dall'Ordinario del luogo. Effettivamente, la loro incorporazione all'Opus Dei, in virtù della quale fanno parte della Prelatura *pleno iure* e non come meri collaboratori, e quindi fanno pro-

⁷² « I laici sono sotto la giurisdizione del Prelato per quanto riguarda il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi ed apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura » (*Ibid.*, n. III, d).

⁷³ « I laici — uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e condizioni sociali — che si dedicano all'adempimento del fine apostolico proprio della Prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti » (*L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.).

⁷⁴ « I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono; sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi e apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura — impegni di per se stesso al di fuori della competenza dell'Ordinario del luogo —, essi sono sotto la giurisdizione del Prelato » (*L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.).

pri i compiti apostolici da essa realizzati ⁷⁵, comporta pure come necessaria conseguenza una maggiore unione con il Sommo Pontefice e con tutti i Vescovi in comunione con la Sede Apostolica; donde il loro stesso vincolo con l'Opus Dei spinge questi fedeli ad accogliere con venerazione somma le direttive apostoliche e pastorali impartite per tutta la diocesi da coloro che ne stanno a capo, a cercare di diffonderle tra gli altri fedeli ed a metterle in pratica, ognuno secondo la propria situazione familiare, professionale, ecc.

Poiché la condizione giuridica di questi fedeli incorporati all'Opus Dei rimane invariata rispetto alla Chiesa particolare, il modo concreto secondo il quale risponderanno alle norme direttive emanate dall'Ordinario del luogo sarà simile a quello degli altri fedeli della diocesi. Agiranno cioè per ciò che sono: comuni fedeli; e sempre con piena libertà personale, sia a titolo personale che attraverso i canali esistenti nella diocesi — parrocchie, consigli pastorali, gruppi di coppie, ecc. —, come succede nel caso degli altri fedeli.

Questi fedeli godono della stessa libertà di qualsiasi altro fedele in materie d'indole politica, sociale, professionale, ecc. Le soluzioni concrete in queste materie — che, come tante altre, costituiscono ambiti di autonomia del fedele e del cittadino — cadono fuori della finalità della Prelatura, e fuori perciò del vincolo che li unisce all'Opus Dei. Per questa ragione, nell'operare tali opzioni, essi non hanno altri limiti di quelli valevoli per ogni cristiano, che vengono stabiliti dalla fede, dalla morale cattolica e dalla disciplina della Chiesa ⁷⁶.

⁷⁵ Un aspetto capitale della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei è che ad essa appartengono in maniera uguale sia i chierici che ricevono i sacri Ordini per dedicarsi al suo servizio e sono ad essa incardinati, sia i laici incorporati mediante il vincolo di carattere contrattuale. Il nuovo CIC chiama *cooperazione organica* questa partecipazione di laici nel lavoro apostolico di una Prelatura personale. Circa questo aspetto, cfr. GUTIERREZ J. L., *o. c.*, pp. 92-97 e 100-102. Sul concetto di *cooperatio organica*, cfr. *ibid.*, pp. 107-108.

⁷⁶ « Per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici, loro concittadini; quindi la Prelatura non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc., di nessuno dei propri membri » (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. II, d). Gli obblighi di qualsiasi fedele cristiano vengono genericamente enunziati nel can. 209 § 1, ed in maniera più specifica in altri canoni, riguardo ad aspetti concreti.

Data questa libertà di opzione, è logico che pure quelli che si incorporano nella Prelatura promuovano, insieme con altri loro concittadini, molte iniziative di carattere educativo, assistenziale, sociale, ecc. Il Concilio Vaticano II insegna che « per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio...; implicati in tutti e singoli gli impieghi e gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta... Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo »⁷⁷.

Queste iniziative non sono, però, fini dell'Opus Dei, che ha infatti la finalità di promuovere la santità in *tutti* i settori e compiti dell'uomo, e non in maniera particolare in qualcuno di essi. Tali iniziative sono, invece, conseguenza del lavoro professionale e dell'impegno apostolico di coloro che le promuovono. Pur se lo spirito cristiano che le informa fa sì che tali attività possiedano un'indubbia utilità ecclesiale, non per questo diventano — com'è logico — delle attività ecclesiastiche, ma rimangono pienamente civili. E cioè, non vengono realizzate dalla struttura pastorale della Prelatura personale, ma da comuni fedeli, che appartengono ad una diocesi, ed inoltre sono incorporati all'Opus Dei. Per questa ragione, tali iniziative sono sottoposte alla legislazione civile della nazione di cui si tratti, come succede con quelle iniziative simili promosse da altri cittadini; senza che ciò impedisca — com'è pure logico — che quei cittadini cattolici, in quanto sono fedeli cattolici, adempiano gli obblighi propri di ogni cristiano, di attenersi alle norme generali che, sull'apostolato dei laici, siano emanate dalla Santa Sede o dai Vescovi diocesani⁷⁸. In alcuni casi, inoltre, l'Opus Dei presta un'assistenza pastorale specifica alle predette iniziative, senza che per questo esse perdano il loro carattere civile e professionale. A questo scopo, la Prelatura di solito erige un proprio Centro, con la licenza previa dell'Ordinario del luogo.

⁷⁷ Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31.

⁷⁸ « Lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificatore del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle norme generali che vengono date per l'apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani » (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. II, c).

go, senza assumere in alcun caso la direzione degli aspetti tecnici, od economici dell'iniziativa sociale, educativa, ecc., di cui si tratti, che continuano ad appartenere ai loro promotori e gestori.

L'art. III della Costituzione Apostolica indica pure che i peculiari obblighi inerenti all'incorporazione nell'Opus Dei vengono assunti « con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la Prelatura ». Il rinvio ivi fatto all'art. II significa che tale convenzione si regge secondo le norme del diritto generale della Chiesa e quelle del diritto particolare della Prelatura.

Il modo concreto secondo il quale avviene l'incorporazione nella Prelatura è di natura contrattuale e di carattere bilaterale. E' un contratto il cui contenuto specifico si circoscrive esclusivamente ai fini della Prelatura ed all'ambito di competenza del suo Prelato. E' quindi un vincolo canonico, che però, non possiede il carattere *sacro* dei voti o vincoli equipollenti, ma che formalmente è sottoposto in tutto alle norme canoniche che reggono l'attività giuridica contrattuale nella Chiesa⁷⁹. E' un contratto di contenuto spirituale, dal quale sorgono, unitamente al diritto di ricevere un'assistenza pastorale specifica, alcuni obblighi seri e qualificati, che ottengono efficacia giuridica nell'ambito del Diritto Canonico. La vocazione all'Opus Dei costituisce quello che potrebbe denominarsi causa contrattuale di questo patto formale.

Sono oggetto di questo contratto unicamente quelle materie che corrispondono alla finalità dell'Opus Dei, già precedentemente descritta. Tutte le altre materie restano, quindi, fuori del vincolo contrattuale, perché non rientrano nel fine che si prefigge la Prelatura, e rimangono perciò nell'ambito di autonomia del fedele.

La Società Sacerdotale della Santa Croce

Infine, sembra opportuno rilevare che la Cost. Ap. *Ut sit*, nell'art. I, erige un'istituzione la cui natura giuridica è nettamente diversa da quella finora descritta⁸⁰. Non è, infatti, una struttura giuri-

⁷⁹ Cfr. *ibid.*, I, c. Vid. testo in nota 73. Esso consiste, quindi, in un contratto che s'inquadra nel can. 1290, e che richiede per la sua validità le condizioni stabilite dai cann. 124-126, nonché la capacità prevista nel can. 98 § 1.

⁸⁰ « Opus Dei in Praelaturam personalem ambitus internationalis erigitur sub nomine Sanctae Crucis et Operis Dei, breviato autem nomine Operis Dei. Simul vero erigitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis qua Adsociatio Clericorum Praelaturae intrinsecus coniuncta » (Cost. Ap. *Ut sit*, art. I).

sdizionale, ma un'associazione di chierici secolari di ambito internazionale e inscindibilmente unita alla Prelatura dell'Opus Dei. La Bolla pontificia si limita, sotto questo aspetto, ad erigere formalmente questa associazione, senza entrare nei particolari relativi alla sua normativa. L'indole diversa, dal punto di vista strutturale e giuridico, di questa associazione e della Prelatura, comporta che gli articoli della Costituzione Apostolica le siano applicati in maniera peculiare⁸¹.

Dicevamo in precedenza che l'Opus Dei ha cessato d'essere una associazione nella Chiesa, per diventare una struttura pastorale della Chiesa stessa. Vediamo adesso che si mantiene la via associativa, e, concretamente, per permettere che anche i sacerdoti incardinati nelle rispettive Chiese particolari possano essere partecipi del carisma fondazionale dell'Opus Dei — la santificazione del lavoro ordinario, che, per loro, consiste nell'adempimento del proprio ministero sacerdotale —, senza che, per questo, debbano sottomettersi minimamente ad una giurisdizione diversa da quella che, attraverso l'incardinazione, li lega al proprio Vescovo e alla propria diocesi, e senza che si aggiunga un altro Ordinario a quello che già hanno⁸².

I sacerdoti incardinati nelle loro rispettive Chiese particolari che ricevono la vocazione propria dell'Opus Dei non appartengono alla Prelatura personale, né fanno parte del suo presbiterio⁸³. Sono in rap-

⁸¹ Se la Costituzione Apostolica non segnala le norme peculiari della Società Sacerdotale della Santa Croce è perché esse appartengono all'ambito statutario — cfr. can. 94 — e, rispetto alle stesse, l'autorità ecclesiastica conferisce unicamente l'approvazione (cfr. can. 314). E' così che fa l'art. I della Costituzione Apostolica rispetto alle norme di questa associazione, contenute nel Codice al quale si riferisce l'art. II.

⁸² «Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa ascrizione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro ascrizione qualora questi lo desiderino» (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. VI).

⁸³ «Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili equivoci. Essa riguarda quei sacerdoti incardinati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per essere aiutati a raggiungere la santità personale nell'esercizio del proprio ministero. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura ma — in virtù del diritto loro riconosciuto dal Decreto *Presbyterorum Ordinis*, n. 8 § 3 — risultano semplicemente ascritti alla Società Sacerdotale della Santa Croce, l'associazione sacerdotale inseparabilmente unita alla Prelatura. Perciò

porto con l'Opus Dei tramite un'associazione di chierici — la Società Sacerdotale della Santa Croce —, nella quale, come i laici dell'Opus Dei, ricevono pure la specifica cura pastorale che richiede la loro vocazione. Essi, però, rimangono pienamente sottomessi all'unica giurisdizione del proprio Vescovo diocesano per quanto concerne tutti gli aspetti disciplinari, di servizio alla diocesi ed altri, che vengono stabiliti per tutti i sacerdoti secolari nei cann. 232 s. del nuovo Codice di Diritto Canonico. Come gli altri sacerdoti della propria diocesi, essi appartengono ad un unico presbiterio: quello della Chiesa particolare nella quale sono incardinati.

E' questo il motivo per il quale dicevamo che, in questa associazione intrinsecamente unita alla Prelatura, le disposizioni della Cost. Ap. *Ut sit* si devono applicare in un modo peculiare. Effettivamente, pur essendo sempre Presidente di questa associazione il Prelato dell'Opus Dei, la sua potestà nella Società Sacerdotale della Santa Croce non è quella a cui fanno riferimento gli art. III e IV della Costituzione Apostolica; non è una potestà ecclesiastica di regime o di giurisdizione — come lo è per la Prelatura —, ma quella propria di una associazione, riferita ai fini già descritti.

Oltre ai sacerdoti incardinati nella Prelatura — che procedono esclusivamente dai laici già incorporati ad essa⁸⁴, in virtù del diritto fondamentale di associazione riconosciuto dalla Chiesa per tutti i fedeli e sancito dal Concilio Vaticano II anche rispetto ai sacerdoti, alla Società Sacerdotale della Santa Croce si ascrivono pure quei chierici che desiderano partecipare del carisma fondazionale dell'Opus Dei. Con questo non si modifica in modo alcuno il loro vincolo, proveniente dall'incardinazione, con la propria Chiesa particolare. Associandosi, essi esercitano un diritto appartenente al loro legittimo ambito di autonomia, ascrivendosi così ad una istituzione che, con parole della Costituzione apostolica, è «un efficace strumento della missione salvifica che la Chiesa adempie per la vita del mondo»⁸⁵.

l'unico loro Ordinario è e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono canonicamente» (*L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, cit.).

⁸⁴ Rispetto ai sacerdoti incardinati nella Prelatura, la Dichiarazione della S. C. per i Vescovi indica che «il clero della Prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi laici in essa incorporati: nessun candidato al sacerdozio, diacono o presbitero viene quindi sottratto alle Chiese locali» (*Dichiarazione della S. C. per i Vescovi*, cit., n. I, b).

⁸⁵ Cfr. Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 8.

⁸⁶ Vid. testo in nota 68.

* * *

La Cost. Ap. *Ut sit* pone termine ad un lungo e laborioso processo di formazione giuridica. Fa sapere nel suo proemio che « fu lo stesso Fondatore dell'Opus Dei, nell'anno 1962, a chiedere con umile e fiduciosa supplica alla Santa Sede che, avendo presente la natura teologica ed originaria dell'Istituzione ed in vista di una sua maggiore efficacia apostolica, le venisse applicata una configurazione ecclesiale ad essa adatta »⁸⁷.

Adesso, nel contesto creato dalle norme che resero esecutive le disposizioni del Concilio Vaticano II, e dopo un'ampia consultazione dell'Episcopato cattolico, sono felicemente conclusi i lunghi e prolungati studi realizzati in seno al competente Dicastero della Curia Romana, di modo che, come si afferma esplicitamente nella stessa Costituzione Apostolica, « essendo stato rimosso qualsiasi genere di dubbio circa il fondamento, la possibilità ed il modo concreto di accogliere la domanda, apparve evidente l'opportunità e l'utilità dell'auspicata trasformazione dell'Opus Dei in Prelatura personale ».

JUAN IGNACIO ARRIETA

⁸⁷ « Idem Operis Dei Conditor, anno MCMLXII, a Sancta Sede humili cum fiducia suppliciter postulavit ut, natura theologica et primigenia Institutionis respecta eiusque maiore apostolica efficacia considerata, consentanea configuratio ei inveniatur » (Cost. Ap. *Ut sit*, proemio).